

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-297 del 19/01/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA RDB ITA S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ALSENO (PC), VIA EMILIA OVEST N. 1530. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-312 del 19/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciannove GENNAIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA RDB ITA S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ALSENO (PC), VIA EMILIA OVEST N. 1530. MODIFICA SOSTANZIALE.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:**

- Det. Dir. 28/10/2015 n. 2032 con la quale la Provincia di Piacenza ha adottato l'A.U.A. richiesta dalla Ditta CANOVA PREFABBRICATI S.R.L. per l'attività di "produzione prefabbricati in cemento armato civili ed industriali" svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Alseno con Provv. Unico del 13/11/2015 prot. n. 9706. L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - autorizzazione a n° 3 scarichi - ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - di acque reflue industriali aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Rio Valle";
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per gli aspetti relativi all'impatto acustico;
- Atto Sportello Unico del Comune di Alseno del 07.10.2017, prot. n. 8471 con il quale la succitata A.U.A. è stata volturata in capo alla Ditta RDB.ITA S.r.l.;

**VISTE:**

- l'istanza della Ditta RDB.ITA S.r.l., trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Alseno con nota del 7/10/2017 n. 8483 (prot. ARPAE del 09/10/2017 con prot. n. 12466), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "realizzazione di strutture prefabbricate in C.A.P. (calcestruzzo armato precompresso) e C.A.V. (calcestruzzo armato vibrato)" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
  - per ottenere l'autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica dello stabilimento;
  - per acquisire l'autorizzazione di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi di acque reflue (**S1** ed **S3** di acque reflue domestiche, **S2** di acque reflue industriali) in corpo idrico superficiale;
  - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con le seguenti note:
  - nota prot. n. 10439 del 12.12.2017 (prot. Arpaie n. 1577 del 13.12.2017), con cui è stata trasmessa la documentazione inerente l'istanza di AUA. La Ditta ha dichiarato, tra le altre cose, *"...che il quadro emissivo dello stabilimento subirà sostanziale modificazione esclusivamente per quanto concerne la fase di produzione del calcestruzzo, in quanto il resto della dotazione impiantistica dello stabilimento rimarrà invariata rispetto a quanto autorizzato con il provvedimento N. 11/2015 e comunque non rilevante ai fini del procedimento in oggetto..."*;

- nota prot. n° 263 del 10/01/2018 (acquisita agli atti in data 11/01/2018, prot. N° PGPC/2018/284);

#### **PRESO ATTO che:**

- è prevista l'installazione di un nuovo impianto di betonaggio generante le emissioni denominate E1 ed E2 per la produzioni di calcestruzzo necessario alle linee produttive. La maturazione del calcestruzzo all'interno dei casseri sarà accelerato con il vapore prodotto dalle esistenti centrali termiche a metano (emissioni E3 ed E4); il funzionamento degli impianti termici di cui alle emissioni E3 ed E4 passerà da un valore autorizzato di 220 gg/anno ad un valore di 180 gg/anno, mentre per le rimanenti emissioni la durata giornaliera annua aumenterà da 220 giorni autorizzati a 250 giorni;
- l'azienda dichiara che l'emissione **E6** (cappa aspirazione della mensa - ex E8) è scarsamente rilevante ex comma 1 dell'art. 272 del D. Lgs. 152/2006;
- le emissioni E7 (nuovo bollitore a metano locale mensa), **E8** (caldaia spogliatoio - ex E9), **E9** (nuova caldaia per il riscaldamento locali del custode), **E10** (caldaia uffici) ed **E11** (caldaia appartamento) sono dichiarati impianti termici civili assoggettati al titolo II della parte quinta del D. Lgs. 152/2006, quindi non soggetti all'autorizzazione di cui al titolo I della parte quinta medesima;
- verranno eliminate le emissioni E6A, E6B, E7 ed E12;
- per contenere le emissioni diffuse da conferimento, trasporto e dosaggio di inerti l'azienda prevede: un sistema di nebulizzazione per lo scarico, il ricorso ad un nastro trasportatore sito in un cunicolo sotterraneo, l'utilizzo di tramogge sulla sommità della torre di caricamento dell'impianto di betonaggio munite di apposita copertura che fa ricadere le polveri nelle tramogge. Le modalità di funzionamento dei tre miscelatori per la produzione del calcestruzzo sarà tale da contenere le emissioni durante l'immissione del cemento, mentre il dosaggio degli inerti genererà emissioni diffuse non convogliabili per effetto della complessità del sistema di scarico degli inerti stessi la cui caduta sarà comunque limitata dallo scivolamento su nastri con un'altezza ridotta;
- presso lo stabilimento in oggetto sono presenti n° 3 scarichi come di seguito classificati:
  - **scarico S1** di acque reflue domestiche (provenienti da 5 servizi igienici indicati in planimetria con ZONE DOM 1, 2, 3, 4, e 5) trattate mediante fosse biologiche esistenti alle quali verranno aggiunti n° 5 filtri percolatori anaerobici dimensionati per 4 A.E. (ZONA DOM 1) e 3 A.E. (per le ZONE DOM 2, 3, 4, e 5);
  - **scarico S2**: scarico di acque reflue industriali originate dal lavaggio manufatti in calcestruzzo e trattate mediante una vasca di decantazione a più setti e correttore di pH;
  - **scarico S3** di acque reflue domestiche (provenienti dal servizio igienico ubicato nel capannone posto a nord dello stabilimento indicato con ZONA DOM 6) trattate mediante fossa Imhoff esistente alla quale si aggiungerà un filtro percolatore anaerobico dimensionato per 3 A.E.;
- presso lo stabilimento verrà attivato anche un servizio mensa (al momento non esistente); prima dell'attivazione verrà posizionato uno specifico sistema di trattamento costituito da un degrassatore e un filtro percolatore anaerobico adeguatamente dimensionati; le acque reflue domestiche in uscita dal sistema di trattamento confluiranno nello scarico **S1**;
- le acque meteoriche di dilavamento si innestano nelle condotte fognarie degli scarichi S1 ed S3 a valle dei trattamenti delle acque reflue domestiche;
- gli scarichi S1, S2 ed S3 recapitano nel corpo idrico superficiale "canale consortile Rio Valle" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;

#### **ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- nota 9.1.2018 n. 1509 con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica ha espresso parere favorevole al rilascio dell'AUA secondo determinate prescrizioni facendo presente inoltre che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;

**RICHIAMATE** integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 11/1/2018 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché le precisazioni fornite dal rappresentante del proponente in merito alle emissioni in atmosfera - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta RDB.ITA S.r.l., per l'attività svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **RDB.ITA S.p.a.** (C.FISC. 01938660675) - avente sede legale in Comune di Atri, Loc. Casoli di Atri, Contrada Stracca snc. (TE) - per l'attività di "realizzazione di strutture prefabbricate in C.A.P. (calcestruzzo armato precompresso) e C.A.V. (calcestruzzo armato vibrato)" svolta nello stabilimento sito in Comune di Alseno, Via Emilia Ovest n. 4. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica dello stabilimento specificata nelle premesse;
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi di acque reflue (**S1** ed **S3** di acque reflue domestiche, **S2** di acque reflue industriali) in corpo idrico superficiale;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

### **EMISSIONE N. E1 IMPIANTO DI BETONAGGIO**

Portata	1600	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	250	gg/a
Durata massima giornaliera	1,5	h/g
Altezza minima	24	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm <sup>3</sup>

### **EMISSIONE N. E2 IMPIANTO DI BETONAGGIO**

Portata	1600	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	250	gg/a

Durata massima giornaliera	1,5	h/g
Altezza minima	21	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E3 LOCALE CALDAIA - GENERATORE DI VAPORE "NAVAL – 5610" - POTENZA 2092 KW**

Portata	2400	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	180	gg/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E4 LOCALE CALDAIA - GENERATORE DI VAPORE "BONO – SM 500/PA" - POTENZA 3488 KW**

Portata	4800	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	180	gg/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE DIFFUSA – APPROVVIGIONAMENTO INERTI IN TRAMOGGIA DI CARICO**

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse, conformemente a quanto indicato nel progetto ed a quanto disposto dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi;
- b) il combustibile utilizzato deve essere conforme all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi;
- c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
  - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
  - per la verifica dei limiti di emissione degli **ossidi di azoto e zolfo**, i metodi di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi sono quelli riportati in allegato al D.M. 25.8.2000;
- e) La durata dei campionamenti per la misura del **materiale particolare** deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m<sup>3</sup>;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3 primo periodo;
- g) per la verificare il rispetto dei limiti sopra indicati il gestore dello stabilimento deve effettuare controlli alle emissioni **E1, E2, E3, E4** con frequenza almeno annuale con le modalità indicate nei precedenti punti;
- h) fermo restando il rispetto del limite di emissione di **materiale particolare e di ossidi di zolfo** stabiliti per **E3 ed E4**, il gestore può non effettuare autocontrolli miranti alla ricerca di detti inquinanti, essendo utilizzato, come combustibile, gas naturale;
- i) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'arpa sezione Provinciale di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di

controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

- j) fermo restando il rispetto dei limiti imposti per i camini E1, E2 ed i controlli da effettuare in sede di messa a regime, gli autocontrolli a dette emissioni possono essere non essere effettuati a condizione che sui rispettivi filtri a maniche siano installati pressostati differenziali atti alla verifica del buon funzionamento dei filtri medesimi;
- k) per gli impianti di combustione generanti le emissioni E3 ed E4, che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- l) entro un mese dal rilascio dell'AUA il gestore dovrà provvedere a fornire ad Arpae tutti gli Elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- m) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E1 ed E2 è fissato a **nove mesi** dalla data del rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico;
- n) il termine ultimo di messa a regime degli impianti alle emissioni E1 ed E2 è fissato a **dieci mesi** dalla data dalla data del rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico;
- o) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi:
- ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi alle **emissioni E1, E2;**
  - ad almeno un autocontrollo ad **E3 ed E4** mirante alla determinazione della portata e della concentrazione degli ossidi di azoto e di zolfo;
- p) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed ad Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di stabilire**, per lo scarico S2 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, il rispetto dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.; i limiti devono essere rispettati nel pozzetto di campionamento fiscale indicato con "PF 2" nell'elaborato AUA\_SC5\_PLANIMETRIA RETE ACQUE del gennaio 2018 (rev 2);
4. **di impartire** per lo scarico S2 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, le seguenti prescrizioni:
- a) il pozzetto di campionamento fiscale deve essere in ogni momento accessibile e consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
- b) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e della vasca di decantazione, prevedendo la rimozione periodica dei sedimenti. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
- c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- d) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi al sistema di trattamento o alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'AUSL di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- e) dovrà essere preventivamente comunicata ad ARPAE ogni modifica alla modalità di scarico o all'impianto di trattamento;

5. **di impartire**, per lo scarico S1 e S3 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, le seguenti prescrizioni:
- a) entro 6 mesi dal rilsio dell'AUA dovranno essere posizionati i filtri percolatori anaerobici per il trattamento delle acque reflue domestiche;
  - b) il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;
  - c) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle fosse Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento dei filtri percolatori. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
  - d) i pozzetti posti a valle dei filtri batterici devono essere sempre accessibili e consentire un agevole controllo delle acque reflue;
  - e) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
  - f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Alseno e ad ARPAE ogni modifica della modalità di scarico o agli impianti di trattamento;
  - g) dovrà essere comunicata al Comune di Alseno e ad ARPAE l'attivazione dello scarico di acque reflue domestiche provenienti dal servizio mensa;
6. **di fare salvo** che:
- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto proveniente dalla manutenzione/pulizia di tutti i sistemi di trattamento e/o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
  - il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
7. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Alseno sulla base del presente atto - sostituisce l'AUA rilasciata dallo Sportello Unico del Comune di Alseno con gli atti richiamati nelle premesse del presente provvedimento;
  - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**